



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciannove del mese di febbraio, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 8

Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2016.

Premesso che con legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014), è stata disposta l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dall'anno 2014;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della citata legge n. 147 del 2013, la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Che, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Che l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147 del 2013 ha espressamente confermato, anche per l'imposta unica comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che la disciplina dell'IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi – da ultimo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – che ne hanno mutato alcuni elementi significativi di cui è necessario tener conto;

Che, a seguito delle modifiche e integrazioni il quadro normativo generale di riferimento per l'IMU risulta così delineato:

- a) presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'imposta municipale propria non si applica ai seguenti immobili:

- 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- b) la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ai fini del calcolo della base imponibile, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga al predetto articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le rendite catastali, rideterminate sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ex art. 1, comma 23, L. n. 208 del 2015);

- c) l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- d) l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sempre con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- e) i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Considerato che, nell'ambito delle facoltà riconosciute ai Comuni dall'articolo 13, commi 6, 7 e 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 21 luglio 2014, ha determinato per l'anno 2014, l'applicazione delle seguenti aliquote IMU: 1,06 per cento quale aliquota ordinaria; 0,5 per cento per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 0,68 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER); 0,76 per cento per le seguenti fattispecie:

- a) unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;
- b) teatri e sale cinematografiche, situati sull'intero territorio di Roma Capitale;
- c) unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- d) unità immobiliari inserite nell'Albo dei "Negozi Storici" di Roma Capitale, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997 e n. 130 del 14 giugno 2005, ovvero nell'Albo dei "Negozi Storici di Eccellenza" ai sensi della deliberazione consiliare n. 10 del 1° febbraio 2010;
- e) unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170;

Che, stante il combinato disposto dell'articolo 13, comma 13-bis, del citato D.L. n. 201 del 2011 e dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le predette aliquote, hanno trovato applicazione anche per il periodo di imposta 2015;

Che, anche per l'anno di imposta 2016, Roma Capitale ritiene di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 9, del D.L. n. 201 del 2011;

Che, inoltre, Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale, pertanto esente dal pagamento dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Tenuto conto che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato e il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Che occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Che l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Che pertanto, si ritiene di confermare le aliquote e le detrazioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 21 luglio 2014;

Che il gettito IMU previsto è in linea con le previsioni di bilancio;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Preso atto che, in data 29 gennaio 2016 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata.

Il Direttore

F.to: G. Formai"

Che, in data 29 gennaio 2016 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli;

Che, in data 3 febbraio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell'Assemblea Capitolina

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

1. Aliquota pari allo 0,5 per cento per le seguenti fattispecie:

a) unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

1.1 Alle unità immobiliari indicate al punto 1, lett. a) si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Aliquota pari allo 0,68 per cento per le seguenti fattispecie.

a) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER). A dette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

3. Aliquota pari allo 0,76 per cento per le seguenti fattispecie:

a) unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;

b) teatri e sale cinematografiche, situati sull'intero territorio di Roma Capitale;

c) unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

d) unità immobiliari inserite nell'Albo dei "Negozi Storici" di Roma Capitale, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997 e

- n. 130 del 14 giugno 2005, ovvero nell'Albo dei "Negozzi Storici di Eccellenza" ai sensi della deliberazione consiliare n. 10 del 1° febbraio 2010;
- e) unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
- 3.1 Per poter beneficiare dell'aliquota di cui al punto 3, i soggetti passivi delle unità immobiliari di cui alle lettere a), c) ed e) sono tenuti a presentare, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, un'apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione.
4. Aliquota pari all'1,06 per cento per tutti gli altri immobili.
- 4.1 Ai fini del calcolo della base imponibile, limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le rendite catastali rideterminate sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni.

Le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Francesco Paolo Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Petrocelli

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data **19 febbraio 2016**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....